

	<h1>COMUNE RONCHIS</h1>	<p style="text-align: center;">CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE</p> <p style="text-align: center;">Latisana, Ronchis, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco</p> <p style="text-align: center;">Sede Comando: via Papa Giovanni XXIII, 3 33053 Latisana (UD) Tel. 0431/525240 - Fax 0431/521583 email: polizia.locale@comune.latisana.ud</p>
---	-----------------------------	---

Latisana 15 novembre 2018

Protocollo: n. 26 /Ordinanza Dirigenziale

Responsabile Procedimento: Eros Del Longo

Referente Pratica: Eros Del Longo

Email: polizia.locale@comune.latisana.ud

OGGETTO: OBBLIGO D'INFORMATIVA NELLA VIDEO-SORVEGLIANZA EFFETTUATA PER FINALITÀ DI TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA, NEL COMUNE DI RONCHIS – INTEGRAZIONE ORD. 14/2018

IL COMANDANTE

Richiamata le precedente ordinanza n. 14 dd. 23.07.2018 con cui sono state individuate le postazioni cui sottoporre a controllo mediante l'utilizzo di foto-trappole al fine di individuare i trasgressori che conferiscono irregolarmente i rifiuti urbaninelle piazzole ecologiche realizzate nel territorio comunale;

Atteso che con determinazione dirigenziale del Responsabile dell'Area Tecnica n. 104 dd. 6 luglio 2018 si è provveduto ad acquistare alcune foto-trappole per arginare i frequenti episodi di abbandono rifiuti presso i cassonetti dislocati nelle vie cittadine, in contrasto con la vigente normativa, ricorrendo ad idonei strumenti che riescano a fotografare i trasgressori alle norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fornendo indizi e prove per poter procedere a loro carico;

Avuto presente l'art. 3 del Provvedimento del garante per la privacy in materia di video-sorveglianza dell'8 aprile 2010 il quale stabilisce che i cittadini debbano sempre essere informati che stanno per accedere in una zona video-sorvegliata, mediante un cartello semplificato di informativa minima indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, da collocarsi nelle immediate vicinanze e comunque nel raggio d'azione delle telecamere (nel caso di specie delle foto-trappole);

Richiamato l'art. 12 del "Regolamento per la disciplina della video-sorveglianza nel territorio comunale di Latisana", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26.08.2013, che dispone che il Comune di Ronchis, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/03 si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente informativa della presenza in zona di telecamere, secondo il modello previsto nell'allegato 1) del Provvedimento del garante 8.04.2010;

Richiamato il Decreto sindacale n. 35 dd. 15.11.2017, di nomina del Responsabile della direzione dell'ufficio comune per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco e Ronchis;

Visti gli artt. 74 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Vista la propria competenza a regolamentare la materia della viabilità urbana ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., ribadita delle Sentenze del T.A.R. Veneto sez. I 19 settembre 2002 e T.A.R. Campania sez. I del 12 luglio 2004

O R D I N A

di integrare le postazioni da sorvegliare mediante l'impiego di foto-trappole previste nell'ordinanza n. 14/2018 e pertanto di rendere chiaramente visibile agli interessati che stanno per accedere in una zona video-sorvegliata mediante la collocazione di idonei cartelli di informativa minima come sopra richiamati, sia in corrispondenza che nelle immediate vicinanze dei singoli impianti di cui in premessa, sia nelle aree d'azione dei medesimi, così individuati:

- area ecologica in via Maggiore;
 - area ecologica in via delle Mondine;
 - area ecologica in via Colauto;
 - area ecologica in via Beccia;
 - area ecologica in via Leschiutta;
 - area ecologica in via Garibaldi;
 - area ecologica in via Castellarin;
 - area ecologica in via della Chiesa;
 - area ecologica in via del Cimitero
-

RENDE NOTO

La presente ordinanza è resa nota al pubblico con la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti dal Codice della Strada, cui provvederà personale dell'Area Tecnica e diverrà esecutiva all'atto dell'apposizione della relativa segnaletica.

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07 agosto 1990 n. 241 e di rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 104/2010, si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

E' revocato ogni altro provvedimento incompatibile con la presente ordinanza e la sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni a termini di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.



IL COMANDANTE

Commissario Superiore

Eros DEL LONGO

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005